

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1993 del 19/04/2023
Oggetto	Riesame AIA e contestuali modifiche ns_Italmetalli srl
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2054 del 19/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16363/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Italmetalli s.r.l. - Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.3 b e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Valsamoggia (BO), località Crespellano, in Via Confortino n° 29/31.

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁴ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con atto del Sindaco Metropolitano n° 215 del 15/07/2015, successivamente modificato ed integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2019-1568 del 29/03/2019, DET-AMB-2020-1946 del 28/04/2020 e DET-AMB-2020-2870 del 22/06/2020;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Italmetalli s.r.l., per l'installazione in oggetto, dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 86999 del 06/07/2015, allegata all'atto del Sindaco Metropolitan n° 215 del 15/07/2015 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁶ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda Italmetalli s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 15/07/2021, relativa all'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.3 b e 5.5, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n°

⁵ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/110932 del 15/07/2021;

⁶ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC, situata in Comune di Valsamoggia (BO), località Crespellano, in Via Confortino n° 29/31;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore dello stoccaggio e trattamento di rifiuti, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha avviato⁸ il procedimento amministrativo in data 03/06/2021;
- in data 16/06/2021 l'azienda ha presentato richiesta di proroga⁹ di 30 giorni per la presentazione della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rispetto al termine temporale stabilito dal calendario regionale¹⁰, di presentazione delle istanze di riesame di AIA per le attività di trattamento rifiuti e fissato, per l'azienda in oggetto, al 15/06/2021. In data 16/06/2021¹¹, la scrivente Agenzia ha concesso la proroga richiesta;
- in data 15/07/2021 l'azienda Italmetalli s.r.l. ha presentato l'istanza¹² di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, con contestuali modifiche non sostanziali;
- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ARPAE ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito della documentazione di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.82 del 30/03/2022 periodico (Parte Seconda);
- in data 13/04/2023 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi¹³, finalizzata all'illustrazione e alla valutazione della documentazione inerente la domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contestuali modifiche non sostanziali, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata

⁷ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁸ Nota agli atti con protocollo PPG/2021/87619 del 03/06/2021;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2021/94615 del 16/06/2021;

¹⁰ Calendario approvato dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019 e s.m.i.;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2021/94770 del 16/06/2021;

¹² Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/110932 del 15/07/2021;

¹³ Convocata con nota PG/2022/53906 del 31/03/2022 e verbalizzata con nota PG/2022/66710 del 22/04/2022;

- in data 09/05/2022 è stata trasmessa la richiesta¹⁴ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 23/06/2022 l'azienda Italmetalli s.r.l. ha trasmesso richiesta di proroga¹⁵ di ulteriori 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa che ARPAE AACM ha concesso¹⁶, stabilendo come termine massimo per la presentazione della documentazione integrativa il 10/09/2022;
- in data 09/09/2022, l'azienda ha trasmesso la documentazione integrativa¹⁷ richiesta con il riavvio dei termini del procedimento di rilascio del riesame di AIA con contestuale modifica non sostanziale;
- in data 15/12/2022, l'azienda ha trasmesso documentazione integrativa volontaria¹⁸;
- in data 26/01/2023, ARPA AACM ha provveduto alla trasmissione¹⁹ dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni, stabilendo come termine per la trasmissione di queste ultime il 10/02/2023;
- in data 08/02/2023, la ditta ha chiesto proroga²⁰ di ulteriori 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni allo Schema di Autorizzazione Ambientale, che ARPAE AACM ha concesso²¹, stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle controdeduzioni il 25/02/2023;
- in data 24/02/2023, l'azienda ha trasmesso²² le proprie controdeduzioni e osservazioni allo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto, inoltre che:

contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto alcune modifiche non sostanziali, la cui istruttoria si è svolta nel suddetto procedimento, relative ai seguenti interventi:

1. l'estensione dell'impianto in un sito industriale adiacente attualmente dismesso, per il trasferimento su superficie coperta di alcuni depositi di materiali trattati e/o da trattare;
2. la revisione complessiva del Layout organizzativo dell'impianto con aggiornamento dei depositi e delle linee produttive, in particolare:
 - a) l'aggiornamento dei rifiuti gestiti presso l'impianto con l'eliminazione di alcuni codici EER e la revisione delle modalità con cui sono espresse in autorizzazione le tipologie di rifiuti gestiti e le relative operazioni consentite;

¹⁴ Nota agli atti con protocollo PG/2022/77385 del 09/05/2022;

¹⁵ Nota agli atti PG/2022/104378 del 23/06/2022;;

¹⁶ Nota agli atti con PG/2022/107836 del 29/06/2022

¹⁷ Agli atti con PG/2022/147484 del 09/09/2022 e PG/148026 del 12/09/2022;

¹⁸ PG/2022/205721 del 15/12/2022;

¹⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2023/14607 del 26/01/2023;

²⁰ Nota agli atti con PG/2023/23036 del 08/02/2023;

²¹ Nota agli atti con PG/2023/26941 del 14/02/2023;

²² Assunte agli atti con protocollo PG/2023/33585 – 33591 - 33592 del 24/02/2023;

- b) adeguamenti tecnici e/o gestionali di alcune linee produttive, introduzione di nuove attrezzature per l'ottimizzazione dei trattamenti svolti:
- l'installazione di una nuova linea (linea 5) con selezionatore metallurgico a spettroscopia a fluorescenza a raggi x (tecnologia XRF), collocato a valle dell'impianto di triturazione e selezione nel settore III (linee 3 e 4 - impianti triturazione, vagliatura e selezione);
 - installazione di una nuova linea con selezionatrice ottica (linea 9) e introduzione di una nuova linea con selezionatore densimetrico a secco (linea 13);
 - aumento della portata a camino dell'emissione E6 a servizio delle linee 6 – 7 – 8 ed allungamento dei tempi di funzionamento delle linee e quindi dell'emissione;
 - spostamento dell'impianto di frantumazione (linea 10) dal settore II al settore I;
 - introduzione nuove linee (linee 11 e 12) di vagliatura-selezione-raffinazione per i metalli frantumati da collocare nel Settore I;
 - l'autorizzazione, in via definitiva, del nuovo sistema di abbattimento polveri con elettrofiltrazione a umido per l'emissione E1, autorizzato in fase sperimentale con la 2^a modifica AIA di cui alla DET-AMB-2020-1946 e con la ridefinizione dei tempi di funzionamento e della concentrazione di PTS della stessa;
- c) l'adozione di soluzioni mitigative per il miglioramento delle prestazioni ambientali e in particolare:
- al fine di ridurre le emissioni diffuse dell'impianto, l'azienda propone l'utilizzo di sistemi a ciclo chiuso con la reimmissione dell'aria nei vani tecnici. Le linee interessate dai suddetti interventi sono: linee 3, 5, 9, 10, 11 e 12;
 - l'elevazione di 50 cm dei troppo pieni presenti nella vasca bassa e di 30 cm quelli nella vasca alta, in modo da fornire un incremento del volume accumulabile nelle medesime vasche;
 - la realizzazione di idonee cofanature delle macchine con maggiori emissioni sonore costituenti le linee 3 – 4 e 5, quali soluzioni mitigative per il miglioramento dei livelli di pressione sonora ai recettori potenzialmente impattati dalle emissioni delle linee di trattamento;
 - l'insonorizzazione dell'impianto di frantumazione (linea 10);
 - l'inserimento di baffles fonoassorbenti sotto i capannoni dei settori I e III per la riduzione del riverbero e la limitazione dei mezzi d'opera per la movimentazione del materiale dopo le ore 20.00, ai fini mitigativi delle emissioni acustiche;
 - l'installazione di un altro impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di circa 1,2 MWp posizionato nella tettoia del Settore III.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva²³ della Conferenza dei Servizi del 24/03/2023, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA e alle contestuali modifiche non sostanziali;

Visto il parere idraulico²⁴ trasmesso dal Consorzio della Bonifica Renana, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite;

Visto il parere di Hera- Direzione Acqua²⁵, favorevole con prescrizioni, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite;

Richiamate le considerazioni espresse, in sede di conferenza dei Servizi conclusiva del 24/03/2023, dall'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica;

Visto il parere²⁶ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del Libro I del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. inerente la documentazione antimafia per cui non risultano a carico della ditta Italmetalli s.r.l. cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto, come da nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno PR_BOUTG_Ingresso_0046748_20220427 ;

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Determina

1. di **approvare**, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzatorio e, in particolare, nell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli interventi di Modifica non sostanziale richiesti dall'azienda Italmetalli s.r.l., come descritti in premessa;

²³ Convocata con nota al PG/2023/44663 del 13/03/2023 e verbalizzata con PG/2023/60357 del 05/04/2023

²⁴ PG/2023/54798 del 28/03/2023

²⁵ PG/2023/67047 del 17/04/2023

²⁶ Agli atti con protocollo PG/2023/68359 del 19/04/2023;

2. **di rilasciare all'azienda Italmetalli s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.3 b e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Valsamoggia (BO), località Crespellano, in Via Confortino n° 29/31.**

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") e Allegato II ("Confronto BAT"), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Atto del Sindaco Metropolitan ATTO N.215 - I.P. 3227/2015 con AIA P.G. n° 86999 del 06/07/2015	Modifiche da apportare al centro di stoccaggio e recupero di rifiuti costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi", località Calcara di Crespellano in Comune di Valsamoggia (BO). Proponente: ITALMETALLI SRL - Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 9/99 e smi) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. 152/06 e smi)
1^ Modifica non sostanziale AIA	ARPAE AACM DET-AMB-2019-1568 del 29/03/2019	Modifica ns dopo conclusione screening (DGR N. 619/2018 del 02/05/2018). Introduzione di un nuovo macchinario costituito da un impianto di granulazione di cavi, motori elettrici e cascami vari provenienti dal frantumatore e sostituzione di mulino verticale
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE AACM DET-AMB-2020-1946 del 28/04/2020	Avvio progetto di sperimentazione che prevede l'installazione, a valle dell'attuale sistema di abbattimento (ciclone+scrubber) installato sull'emissione E1, di un ulteriore impianto di abbattimento delle polveri basato sulla tecnologia dell' elettrofiltrazione ad umido , in grado di garantire un maggior abbattimento delle polveri emesse dal camino E1. L'attività di sperimentazione è regolata dall'art. 29-sexies comma 9-ter del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e può avere una durata massima di 9 mesi, a far data dalla comunicazione di fine installazione ed avvio dell'impianto
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE AACM DET-AMB-2020-2870 del 22/06/2020	modifica del piano di monitoraggio delle polveri e PM10, prevedendo un sistema di campionamento di PM10 nelle vicinanze del centro abitato al fine di poter verificare la dispersione delle polveri presso i recettori e non all'interno del sito produttivo.

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a **7.182,50 €**, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contestuali modifiche non sostanziali, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.
Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **8.800,00 €** e, pertanto, il Gestore dovrà provvedere al **pagamento della quota residua di 1.617,50 €, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, utilizzando la modalità PagoPA.**
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);

- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
- 10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a sedici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione EMAS, a dodici nel caso in cui mantenga la sola certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso decadano entrambe le suddette certificazioni.**
- 11. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 12. **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Sono fatte salve eventuali proroghe a tale termine, concesse su richiesta motivata.
- 13. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
- 14. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
- 15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
- 16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
- 17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'attestato o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 10 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions

ALLEGATO III:

- **parere Consorzio della Bonifica Renana**
- **parere Hera SpA – Direzione Acqua**

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)²⁷

²⁷Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.